



21 agosto 2017

Lettera circolare n. 367

Requisiti tecnici per l'attività dei neuropsicologi

Dal 1° luglio 2017, l'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) prevede requisiti minimi per la fornitura di prestazioni a carattere neuropsicologico. Gli sviluppi registrati nell'assicurazione malattie inducono quindi l'UFAS a esigere, per le perizie in neuropsicologia nell'ambito dell'assicurazione invalidità (AI), le stesse qualifiche stabilite per la fornitura di prestazioni nell'assicurazione malattie obbligatoria.

Dal 1° luglio 2017, per le perizie in neuropsicologia nell'ambito dell'AI devono essere adempiuti i seguenti requisiti tecnici:

- a. possesso di un titolo in psicologia riconosciuto a livello federale e di un titolo di specializzazione di diritto privato in neuropsicologia rilasciato dalla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP) **o**
- b. conclusione di una formazione e di un perfezionamento equivalenti ammessi conformemente alla convenzione tariffale del dicembre 2003 conclusa tra H+ e l'ASNP, da un lato, e l'UFAS (AI), la CTM (AINF) e l'UFAM (AM) dall'altro **o**
- c. possesso di un titolo in psicologia riconosciuto a livello federale e di un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia o equivalente, riconosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi); il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento sarà possibile solo dopo l'accREDITAMENTO del relativo ciclo di perfezionamento.

I centri peritali sono stati informati a febbraio 2017 del fatto che tutti i mandati concernenti perizie in neuropsicologia attribuiti dalla piattaforma a partire dal 1° luglio 2017 dovranno essere svolti da neuropsicologi che adempiono i requisiti summenzionati.

Al fine di garantire la qualità delle perizie in neuropsicologia, è necessario verificare sempre che i relativi mandati attribuiti da SuisseMED@P ai centri peritali siano stati eseguiti adempiendo i requisiti minimi summenzionati. Se non è così, bisogna esortare il centro peritale a nominare un altro perito che sia in possesso delle qualifiche tecniche necessarie oppure, se esso non è in grado di farlo, revocare il mandato e riattribuirlo. In quest'ultimo caso non occorre versare un'indennità per gli eventuali lavori preparatori già svolti dal centro peritale (studio degli atti), poiché quest'ultimo non ha adempiuto i requisiti minimi per il mandato.